Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 10 DEL 02.05.2020

Prot.n.2839/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista *la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale* l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19", sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;*

-l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22 marzo 2020;

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 04 aprile 2020, il quale all'articolo 1, c.1 stabilisce: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché' di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, *applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;*
L'ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 28 marzo 2020;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 2020, 188 del 19 marzo 2020, 190 del 21 marzo 2020, n. 204 del 09 aprile 2020, n.205 dell'11 aprile 2020, n.209 del 17 aprile 2020, con cui sono state stabilite misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da COVID-19;

Vista, ancora, l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28/04/2020 recante ad oggetto: "D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio provinciale;

Richiamato il DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare:

-l'art.1 lett.a) il quale prevede che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si

trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- l'art.1 lett. d) il quale prevede che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

- l'art. 1 lett. e) il quale dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

-l'art.1 lett. f) il quale dispone che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

-l'art.1, lett. aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Viste le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;

Vista la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;

Richiamato

- la propria Ordinanza Sindacale n.5 del 21.03.2020, avente ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN VIGORE FINO AL 03.04.2020";

- la propria Ordinanza Sindacale n.7 del 03.04.2020, con la quale si prorogava il TERMINE DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA SINDACALE n.5/2020 FINO AL 13 aprile 2020 e si disponeva, inoltre, "La chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020, ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020";

-la propria Ordinanza Sindacale n.8 dell'8 aprile 2020, con la quale è stato disposto LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI CUI AL DPCM DEL 11.03.2020 AD ESCLUSIONE DELLA FARMACIA, NEL GIORNO DI LUNEDI' 13 APRILE 2020 (PASQUETTA), RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE;

-la propria Ordinanza Sindacale n.9 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN VIGORE FINO AL 03.05.2020";

Ritenuto indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. del 29 aprile 2020 e più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:

a) La limitazione della circolazione delle persone al di fuori dei casi ammessi;
b) La limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici aperti al pubblico;
c) Il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
d) Il rispetto del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
e) Il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

Considerato che la situazione in atto impone la conferma di alcune delle misure adottate con le citate ordinanze sindacali improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

Verificato che alcune delle misure adottate con le suddette ordinanze sindacali risultano compiutamente previste e disciplinate dal precitato DPCM 26 aprile 2020;

Considerato che tale provvedimento andrà a cautelare maggiormente la cittadinanza, in una fase in cui è necessario continuare ad avere comportamenti rigorosi e aderenti alle disposizioni del Governo;

Ritenuto, pertanto che tuttora ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'aver adottato misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da virus COVID-19;

Ritenuto, per quanto sopra, **a tutela della salute pubblica,** di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19;

Considerato che le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 recante ", si applicano **dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020,** a eccezione di quanto previsto dall'art.2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020;

Considerato pertanto che si rende necessario confermare alcune delle misure già adottate con ordinanze sindacali n.5 del 21.03.2020, n.7 del 03.04.2020 e n.9 del 13.04.2020, nonché adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, **con effetto dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020**, stante il DPCM del 26 aprile 2020, le motivazioni sopra addotte e l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 208.04.2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."*;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, su tutto il territorio comunale, salvo proroghe:

- **Il divieto temporaneo di accesso ai parchi aperti al pubblico**, ovvero Parco San Mauro Torinese, Parco Via Oriani, Via Milano e Parco Ghandi, aree pic-nic Loc. Acquara e Calavrese, etc., nonché ai giochi e alle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici, incluso Il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, non potendo assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020;
- **Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;**
- **La sospensione del mercato settimanale del giovedì su area pubblica, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare,** in quanto non consente di garantire la continua distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone;
- **Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, consentendo individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e comunque non oltre le ore 20:00;**
- Il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, presso il

domicilio degli stessi, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

- **Il divieto nelle rivendite di tabacchi dell'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;**
- **È consentita l'apertura di tutte le attività commerciali al dettaglio individuate nell'allegato 1 al DPCM del 26 aprile 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, ad eccezione della farmacia;**
- ***È consentito l'accesso presso le attività commerciali al dettaglio individuate nell'allegato 1 al DPCM del 26* aprile 2020, al fine di evitare assembramenti, una sola volta al giorno e per una sola persona per nucleo familiare;**
- **È consentita fino alle ore 21:00 l'attività di ristorazione da asporto per i bar,** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, poiché al fine di limitare il rischio di contagio per gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza, dopo tale ora il fenomeno risulterebbe incontrollabile a causa della carenza di personale preposto ai servizi di controllo e vigilanza;
- **È consentita per i predetti esercizi la vendita a domicilio senza limiti di orario** nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario;
- **La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali ed urgenti, previa prenotazione telefonica ai numeri resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e mediante appositi avvisi affissi;**

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

-è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

-Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

Dalla Residenza Municipale, 02.05.2020

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA - Provincia di Foggia

IL SINDACO
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE

(Documento informatico Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)